

ACCORDO DI COOPERAZIONE ORIZZONTALE

**AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. 31
MARZO 2023 N. 36**

TRA

REGIONE CAMPANIA – UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (C.F. 80011990639), con sede legale in Napoli, Via Don Bosco, n. 9/F, rappresentato da _____, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

(di seguito, anche «**U.S. 11**» o «**Provider**»)

E

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ – SO.RE.SA. S.P.A., (C.F. 04786681215) con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola G3, rappresentata da _____, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente accordo,

(di seguito, anche «**So.Re.Sa.**» o «**Fruitore**»)

(di seguito, congiuntamente, anche «**Parti**»)

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE («**GDPR**»);

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il Regolamento (UE) n. 526/2013;

VISTA la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 910/2014 e della Direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli «*Accordi fra pubbliche amministrazioni*» e attribuisce alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;

RILEVATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, «*(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*»;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE*»;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*» e, in particolare, il comma 4 dell'articolo 7, rubricato «*Principio di auto-organizzazione amministrativa*», secondo cui: «*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune*

non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;

VISTA la Determinazione del 15 dicembre 2021, n. 628, dell'Agenzia per l'Italia digitale («**AgID**»), di adozione del «Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione»;

VISTA la Determina del 18 gennaio 2022, n. 306, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale («**ACN**»), recante l'adozione del modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione di dati e di servizi;

VISTA la Determina del 18 gennaio 2022, n. 307, dell'ACN, avente a oggetto l'aggiornamento degli ulteriori livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonché requisiti di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'ACN del 2 gennaio 2023, protocollo n. 29, recante: «Nuovo processo di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione»;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'ACN dell'8 febbraio 2023, prot. n. 5489, recante: «Differimento dei termini per l'adeguamento delle infrastrutture per la pubblica amministrazione»;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'ACN del 28 luglio 2023, prot. n. 20610, recante: «Modifiche ai livelli minimi delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 14 giugno 2019, n. 1, recante: «Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali»;

VISTO il «Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection», edizione 2019 («Framework nazionale»), realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence and information security dell'Università Sapienza di Roma e dal Cybersecurity National Lab del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'informatica, con il supporto dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche e private in materia di strategie e processi volti alla protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza degli stessi a fronte di possibili attacchi informatici e alla sicurezza cyber, nonché per il loro continuo monitoraggio;

VISTO, altresì, il nuovo «Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA» adottato da ACN il 28 giugno 2024, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico-organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture cloud;

RICHIAMATA la «Strategia Cloud per la PA» adottata da ACN, in linea con le indicazioni della «Strategia per la Crescita digitale 2014-2020» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le previsioni del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 – 2022 e i relativi aggiornamenti;

VISTO la «Strategia Digitale della Regione Campania», il «Piano Triennale di Sanità Digitale 2023-2025» e il «Piano Operativo per la Digitalizzazione della Regione Campania 2023-2025», approvati con Delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 aprile 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza («**PNRR**»);

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio con cui, in data 13 luglio 2021, il PNRR per l'Italia è stato definitivamente approvato unitamente al relativo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», con cui, per il PNRR, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le Autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

VISTO l'art. 9, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui: «*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente*»;

VISTO altresì, l'art. 10, commi 1 e 2, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui: «*Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.64. 2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati*»;

VISTA la Missione 1 «*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*» del richiamato PNRR che, nell'ambito della Componente 1 «*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione*» prevede l'Investimento 1.1 «*Infrastrutture Digitali*» e l'Investimento 1.2 «*Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud*»;

RILEVATO che:

- il citato Investimento 1.1 «*Infrastrutture Digitali*» è legato al conseguimento dei seguenti target: (i) target M1C1-17, da conseguirsi entro settembre 2024: «*migrazione di 100 PAC/ASL al PSN*»; (ii) target M1C1-26, da conseguirsi entro giugno 2026: «*migrazione di 280 PAC/ASL al PSN*»;
- l'Investimento 1.2 «*Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud*» è legato al conseguimento dei seguenti target: (i) target M1C1-139, da conseguirsi entro settembre 2024: «*La migrazione di (numero) 4.083 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo*»; (ii) target M1C1-147 da conseguirsi entro giugno 2026: «*La migrazione di (numero) 12.464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*», che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale quale Amministrazione titolare della Missione 1 Componente 1;

VISTO il Decreto n. 48/2023-PNRR del 14 marzo 2023, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico Multimisura («**Avviso Multimisura**») per la presentazione di proposte di intervento a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1, Investimento 1.1 «*Infrastrutture digitali*» e Investimento 1.2 «*Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud*» per la migrazione delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere verso il Polo Strategico Nazionale e/o verso infrastruttura della PA adeguata e/o verso cloud qualificato, fissando una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 200.000.000,00 di cui € 100.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.1. ed € 100.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.2;

VISTI i Decreti n. 68/2023-PNRR del 12 maggio 2023 e n. 99/2023-PNRR del 23 giugno 2023, con i quali la data di chiusura dell'Avviso è stata rispettivamente prorogata al 30 giugno 2023 e, successivamente, al 21 luglio 2023;

CONSIDERATO che con il richiamato Decreto n. 68/2023-PNRR del 12/05/2023 è stato, altresì, disposto un incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso per un importo di € 100.000.000,00 (€ 50.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.1 e € 50.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.2), così da raggiungere un budget complessivo di € 300.000.000, di cui € 150.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.1 e € 150.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.2);

VISTO il Regolamento regionale del 27/05/2020, n. 7 «Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011, 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), con il quale è stato istituito l'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale»;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 09/07/2020 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale" (60.11.00) con l'obiettivo di realizzare l'Agenda Digitale della Regione Campania, documento programmatico che traccia le strategie e le politiche in materia di *e-government* e di sviluppo digitale della Regione Campania;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 143 del 31/03/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, al dott. Massimo Bisogno.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 22 giugno 2021, n. 267, con la quale, al fine di dare impulso al potenziamento del processo di transizione digitale, è stata demandata al Responsabile dell'U.S.11, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, l'elaborazione del progetto per l'attivazione e il funzionamento di nuove soluzioni informatiche, quale punto unico di accesso e gestione dei servizi digitali all'utenza, favorendo l'accesso digitale ai servizi della Regione Campania, con la realizzazione di nuovi strumenti per cittadini, professionisti e imprese, resi disponibili dalla Regione Campania, nel rispetto delle prescrizioni D.Lgs. n. 82/2005 delle Linee Guida dell'AgID e del Codice di condotta tecnologica ivi disciplinati;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 aprile 2023, con la quale la Regione Campania ha deciso di imprimere un deciso e irreversibile cambio di passo nella trasformazione digitale dell'amministrazione regionale, dei servizi e delle politiche che ad essa fanno capo, degli Enti Locali campani, con benefici immediatamente percepibili per il sistema economico-produttivo della regione e per l'intera comunità campana, definendo quattro macro-obiettivi:

- I. *miglioramento della qualità della vita per cittadini e imprese campane;*
- II. *semplificazione dei rapporti tra cittadini e imprese con le amministrazioni, tra cittadini, tra amministrazioni e amministrazioni e conseguente abbattimento degli oneri burocratici;*
- III. *inclusione attraverso la partecipazione mediante l'introduzione di adeguati strumenti digitali che consentano alla comunità campana di prendere parte costantemente al processo di trasformazione digitale, monitorarne l'andamento e contribuire in forme articolate al suo sviluppo;*
- IV. *creazione di nuove opportunità: l'economia digitale rappresenta una sfida e un banco di prova capace di valorizzare le energie del territorio e catalizzare processi virtuosi di cambiamento sia a livello produttivo che sociale;*

CONSIDERATO che, con riferimento al menzionato Avviso Multimisura, U.S.11 ha impartito apposite linee guida operative per la compilazione delle domande relative agli interventi inerenti i servizi regionali per le Aziende del S.S.R., definendo, altresì, le destinazioni ammissibili dei servizi inseriti nel piano di migrazione previsto dal predetto Avviso e individuando le azioni di coordinamento per tale processo di transizione digitale;

RILEVATO che le Aziende sanitarie hanno sottoposto ad una verifica preliminare dell'U.S.11 le relative istanze di partecipazione al menzionato Avviso Multimisura;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 25 del 23 gennaio 2018 e n. 123 del 2 aprile 2019, con le quali la Regione Campania, in conformità alla programmazione regionale, nonché agli obiettivi del Piano triennale di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano, ha attivato un programma di digitalizzazione del Sistema Sanitario Regionale denominato **SINFONIA** («Sistema INFOrmativo SaNità CampaNIA»),

avvalendosi del supporto tecnico-operativo di So.Re.Sa., in qualità di soggetto attuatore del modello di sanità elettronica sotteso a tale programma;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 480 del 4 novembre 2021 con la quale è stata nominata So.Re.Sa. S.p.A. quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, Regolamento UE n. 679/2016;

VISTO il Decreto n. 48-4/2023-PNRR del 4 agosto 2023, con cui il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha ammesso a finanziamento le domande presentate dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania, i cui Piani di migrazione al *cloud* includono le componenti centrali del menzionato ecosistema SINFONIA Salute;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2023, n. 776, con la quale sono stati forniti indirizzi operativi specifici alle Aziende del S.S.R., assegnatarie delle linee di finanziamento del citato Avviso Multimisura, relativamente all'utilizzo delle risorse dedicate alle componenti centrali dell'ecosistema SINFONIA indicate nei piani ammessi a finanziamento, demandando a So.Re.Sa. le fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di migrazione delle componenti di cui trattasi, nonché, in coordinamento con l'U.S.11, la fase di attuazione dei progetti delle Aziende sanitarie per la migrazione delle componenti centrali dell'ecosistema SINFONIA Salute e sistemi regionali in ambito sanitario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 6 agosto 2024, con la quale sono state programmate risorse per € 201.300.000,00 a valere sui fondi del PR Campania FESR 2021/2027 per il consolidamento di un modello di governance unitario del processo di trasformazione digitale del Sistema Sanitario Regionale sia in termini tecnologici, sia in termini di erogazione di servizi sanitari rivolti al cittadino, prevedendo il pieno coinvolgimento operativo delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, completamente integrate ed interconnesse, anche attraverso il supporto operativo della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa.);

CONSIDERATO, altresì, che per l'espletamento delle funzioni demandate a So.Re.Sa con la menzionata D.G.R. n. 776/2023, la predetta Società ha sottoscritto con le singole Aziende del S.S.R. apposite convenzioni per la regolazione delle attività di *porting* dei servizi aziendali sul data-center regionale PA Adeguata – Isola Sinfonia Salute;

DATO ATTO che a seguito degli incontri tenuti con l'U.S. 11 è stato definito l'elenco riepilogativo dei servizi destinati alla PA Adeguata e al Polo Strategico Nazionale sulla base dei progetti presentati dalle Aziende sanitarie;

VISTA la nota prot. n. 1022 del 24 gennaio 2024, con cui, in condivisione con l'U.S. 11 e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, è stato comunicato alle Aziende sanitarie che sarà cura di So.Re.Sa. provvedere al *porting* anche dei servizi aziendali destinati alla PA Adeguata, in modo da assicurare una semplificazione delle procedure e una razionalizzazione delle attività di migrazione;

CONSIDERATO che la mutata strategia regionale in tema di infrastrutture digitali, anche alla luce delle misure previste dal PNRR che ha delineato, peraltro, la partecipazione all'Avviso Multimisura, ha previsto il *porting* di buona parte dei servizi di SINFONIA Salute sul data center regionale;

DATO ATTO che la Regione Campania, in linea con quanto definito dalla Strategia Nazionale e al fine di consentire l'evoluzione verso il modello *cloud* ibrido, ha provveduto a potenziare le proprie infrastrutture di rete e il data center regionale, il quale ultimo, ha conseguito in data 7 dicembre 2023 la Certificazione ISO/IEC 27001:2022 – Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (con estensione 27017 e 27018) ed in data 14 dicembre 2023 la Certificazione ISO 9001 – Sistemi di Gestione per la Qualità, con il primario Ente di certificazione RINA;

CONSIDERATO che, in data 16 gennaio 2024, è stata inviata ad ACN la richiesta di qualificazione QI2, a cui seguirà anche quella QC2, garantendo il possesso dei requisiti richiesti dallo schema di qualificazione predisposto da ACN;

RILEVATO che, in data 21 ottobre 2024, con nota recante oggetto «*Esiti analisi preliminare dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto ACN n. 5489/2023 di Regione Campania, "Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale"*», ACN ha comunicato alla Regione Campania l'esito positivo dell'analisi preliminare tecnica, non essendo stati riscontrati elementi in contrasto con le caratteristiche dei servizi e i livelli minimi delle infrastrutture digitali previste dalle normative vigenti in tema di infrastrutture digitali e servizi cloud per la PA;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 552 del 24 ottobre 2024, con cui, per i motivi ivi meglio riportati, è stato disposto:

1. l'utilizzo del Data Center di Regione Campania per migrare i servizi dei Data Center delle Agenzie e società *in house* della Regione Campania, delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS pubblici della Regione Campania, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
2. di demandare all'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale di porre in essere ogni adempimento finalizzato:
 - a. all'attivazione delle necessarie forme di cooperazione con le Agenzie e società *in house* della Regione Campania, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS della Regione Campania e con gli Enti locali del territorio regionale, mediante la stipula di un apposito accordo di cooperazione ai sensi degli articoli 15 della Legge n. 241/1990, al fine di perseguire il comune obiettivo della razionalizzazione dei sistemi, delle spese e dell'efficientamento delle attività di competenza;
 - b. all'attivazione ed al coordinamento tecnico del processo di migrazione verso il servizio Cloud del Datacenter regionale, consolidando le esigenze espresse dai differenti attori aderenti presenti sul territorio;

CONSIDERATO il reciproco interesse delle Parti finalizzato al perseguimento dei relativi obiettivi istituzionali ad attivare le necessarie forme di cooperazione per la piena attuazione degli interventi alle stesse demandati dalla D.G.R. n. 776/2023, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le *milestone* e i *target* progettuali previsti dall'Avviso Multimisura e di ogni conseguente adempimento amministrativo;

RILEVATO che la predetta cooperazione è finalizzata all'esercizio coordinato delle funzioni istituzionali delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L. 241/1990 e garantisce l'effettiva partecipazione delle Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che le attività oggetto del presente accordo saranno svolte senza conseguimento di utili, né riconoscimento di alcuna remunerazione;

RITENUTO di procedere alla stipula di un apposito accordo di cooperazione orizzontale, ai sensi degli articoli 15 della L. 241/1990 e 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 **(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e gli allegati, di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione orizzontale (di seguito, anche l'«**Accordo**»):
 - Disciplinare Tecnico («**Allegato A**»);
 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali («**Allegato B**»).
2. Gli allegati di cui sopra vengono materialmente congiunti al presente Accordo.

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini dell'Accordo, si intende per:
 - a) «**ACN**»: l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

- b) «**Accordo**»: il presente atto, sottoscritto tra l'U.S. 11 e So.Re.Sa., ai sensi degli articoli 15 della L. 241/1990 e 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'attivazione delle necessarie forme di cooperazione per la piena attuazione degli interventi alle stesse demandati dalla D.G.R. n. 776/2023, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le *milestone* e i *target* progettuali previsti dall'Avviso Multimisura e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
- c) «**AgID**»: l'Agenzia per l'Italia digitale, di cui all'articolo 19, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- d) «**Avviso Multimisura**»: il documento approvato dal Dipartimento della Transizione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Decreto 48/2023 - PNRR del 14 marzo 2023, per la presentazione di proposte di intervento a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.1 «*Infrastrutture digitali*» e Investimento 1.2 «*Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud*», per la migrazione delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere verso il Polo Strategico Nazionale e/o verso infrastruttura della PA adeguata e/o verso cloud qualificato;
- e) «**Data center**»: onnicomprensivo del data center di Regione Campania denominato "Don Bosco", che rappresenta il nodo centrale dell'infrastruttura ICT regionale, responsabile dell'erogazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese dalla PA, nonché del data center secondario di *disaster recovery*, sito in Fisciano (SA);
- f) «**Disciplinare Tecnico**»: il documento che descrive e precisa le caratteristiche tecniche che i servizi oggetto del presente Accordo devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- g) «**Interventi**»: l'insieme delle attività e dei servizi necessari all'attuazione degli obiettivi di migrazione al *Cloud* oggetto dell'Investimento 1.2, Componente 1, Missione 1 del PNRR, così come meglio definiti all'interno dei Piani di migrazione presentati dalle Aziende Sanitarie del S.S.R. e ammessi al finanziamento, di cui al menzionato Avviso Multimisura con Decreto 48-4/2023 – PNRR del 4 agosto 2023;
- h) «**PNRR**»: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- i) «**Responsabili**»: i soggetti individuati dalle Parti, con compiti di supervisione ai fini dell'attuazione del presente Accordo;
- j) «**Servizi cloud**»: servizi informatici e risorse computazionali erogati mediante il *paradigma cloud computing* su richiesta dell'utente tramite internet da un fornitore di servizi cloud, differenziati, sulla base del modello computazionale offerto, in tre categorie di servizi:
 - (i) «**sistemistici infrastrutturali, c.d. Infrastructure-as-a-Service (IaaS)**», per l'erogazione, a titolo esemplificativo, di server virtualizzati e spazio di salvataggio dati;
 - (ii) «**piattaforme computazionali, c.d. Platform-as-a-Service (PaaS)**», per l'erogazione di ambienti, pre-configurati e amministrati per lo sviluppo di specifiche applicazioni, ad esempio per lo sviluppo software, la gestione di dati o di applicazioni;
 - (iii) «**applicativi c.d. Software-as-a-Service (SaaS)**», per l'erogazione di un'applicazione agli utenti finali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica o altri sistemi di collaborazione remota.
- k) «**SINFONIA**»: il programma di digitalizzazione del Sistema Sanitario Regionale, attivato dalla Regione Campania con Delibere di Giunta Regionale n. 25 del 23 gennaio 2018 e n. 123 del 2 aprile 2019, avvalendosi del supporto tecnico-operativo di So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore del modello di sanità elettronica;

2. I termini indicati nel comma precedente al singolare si intendono definiti, con lo stesso significato, anche al plurale, e viceversa.

Articolo 3 **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le reciproche obbligazioni finalizzate alla realizzazione delle attività demandate a So.Re.Sa. e all'U.S. 11, giusto D.G.R. n. 776/2023, per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sull'Avviso Multimisura 1.1 e 1.2 «*Infrastrutture digitali e Abilitazione al cloud – ASL/AO*», nonché l'utilizzo, da parte di So.Re.Sa. del Data center, nel rispetto delle *milestone* progettuali previste dall'Avviso.
2. Ai fini del precedente paragrafo 1., l'oggetto dell'Accordo consiste nella:
 - condivisione e utilizzo degli *asset* (infrastrutturali, tecnologici, applicativi e basi dati) di proprietà della Regione Campania in ottica di *Cloud Computing: Infrastructure as a Service (IaaS)*;
 - programmazione e promozione di attività volte alla realizzazione di un piano di convergenza sulla infrastruttura regionale del patrimonio informativo della Regione Campania dell'ecosistema SINFONIA, nonché degli applicativi aziendali a valenza regionale.

Articolo 4 **(Obblighi delle Parti)**

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'U.S. 11 si obbliga a garantire:
 - la prestazione e la continuità dei servizi indicati nel Disciplinare Tecnico, nel rispetto dei relativi Livelli di Servizio ivi individuati ed in conformità alle regole e ai livelli di qualità richiesti dall'ACN;
 - la gestione del sistema *Storage* e della piattaforma di virtualizzazione (*Hypervisor*);
 - adeguate soluzioni di *Disaster Recovery* e continuità operativa per le risorse dell'IaaS.
 - la massima sicurezza organizzativa, fisica e logica del Data center, ponendo attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza informatica e di rete e ai relativi processi di erogazione dei servizi, nel rispetto alla normativa vigente.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo, So.Re.Sa. si obbliga a:
 - gestire la infrastruttura virtuale (*VM Guest*), migrata sul Data center, alla quale accederà ad eccezione del sistema *Storage* e della piattaforma di virtualizzazione (*Hypervisor*);
 - garantire le competenze tecniche necessarie per la corretta gestione, utilizzo e amministrazione della infrastruttura virtuale (*Vm Guest*);
 - fornire le competenze per la gestione sistemistica e la gestione dei Database;
 - in merito al trattamento dei dati, assumere gli obblighi previsti dalla normativa vigente e assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti;
 - garantire che i software inseriti autonomamente sulla infrastruttura virtuale (*Vm Guest*) siano in regola con le licenze d'utilizzo, assumendo ogni relativo costo a proprio carico.
3. Fermi restando i reciproci obblighi a carico delle Parti e individuati nei precedenti paragrafi 1. e 2., resta inteso che l'U.S. 11, in ogni momento, potrà:
 - verificare che le risorse e i servizi richiesti da So.Re.Sa. corrispondano alle effettive esigenze regionali;
 - verificare che le richieste di potenziamento dei servizi da parte di So.Re.Sa., per esigenze permanenti o estemporanee, siano realmente funzionali alle attività regionali;
 - modificare in qualsiasi momento, in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, le condizioni di utilizzo del Data center e, in generale, del servizio oggetto dell'Accordo.

Articolo 5 **(Finanziamento dell'Accordo)**

1. Attesa la natura dell'Accordo, ciascuna Parte opera nell'ambito delle proprie competenze per la realizzazione delle finalità stabilite con il menzionato Accordo, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie per la realizzazione delle azioni volte al raggiungimento delle comuni finalità.
2. Eventuali trasferimenti delle risorse all'U.S. 11 avverranno unicamente a titolo di rimborso spese e costi da quest'ultimo sostenuti, senza finalità di lucro e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo l'Accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

Articolo 6 **(Durata ed efficacia dell'Accordo)**

1. L'Accordo ha validità di 3 (tre) anni, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del successivo articolo 11, e impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli Interventi, nel rispetto delle tempistiche previste per il conseguimento dei connessi *milestone* e *target*, e comunque non oltre la data delle milestone e i target previsti dall'Art. 1 dell'Avviso Multimisura per gli interventi del PNRR.

Articolo 7 **(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si obbligano a:
 - osservare e rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e dei corrispondenti e successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - osservare e rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni;
 - adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte dalla normativa sopra citata;
 - introdurre le ulteriori misure di salvaguardia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle *best practices* internazionali e statali;
 - rispettare nel tempo tutte le disposizioni emesse in tema di trattamento dei dati, anche laddove risultino maggiormente restrittive e vincolanti rispetto a quelle previste dalla normativa di riferimento vigente.
2. Con la sottoscrizione dell'Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'«Allegato B» al presente Accordo, la Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina So.Re.Sa quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («GDPR»), per tutta la durata dell'Accordo. A tal fine, il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Accordo, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, del GDPR e delle istruzioni di seguito fornite.
3. So.Re.Sa è consapevole che l'esecuzione dell'Accordo potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Regione, di soggetti terzi, pubblici o privati, nonché di persone fisiche e, pertanto, si impegna a:
 - mantenere il massimo riserbo e segreto sul contenuto del presente Accordo, nonché sui dati e/o informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati, di

cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, ivi inclusi quelli di cui ai commi che precedono (a seguire le «**Informazioni Riservate**»);

- non divulgare le Informazioni Riservate in qualsiasi modo o forma;
 - non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente Accordo.
4. Conseguentemente, So.Re.Sa si obbliga a mantenere riserbo assoluto in merito all'attività svolta, a tutelare adeguatamente le Informazioni Riservate, a non riprodurre copie né farne uso nel suo personale interesse o nell'interesse di terzi, e infine a non consentire che terzi ne facciano uso.
5. Gli obblighi sulle Informazioni Riservate di cui ai precedenti commi sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo. Tale obbligo non sussiste tuttavia per i dati e le informazioni che:
- siano o divengano di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento della singola Parte ai propri obblighi di riservatezza e sempre che le Parti stesse abbiano dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate;
 - siano divulgati a specifici soggetti sulla base di specifiche autorizzazioni;
 - siano conosciuti dalla Parte ricevente, al di fuori di un obbligo di segretezza, prima della data di ricevimento o acquisizione;
 - siano ricevuti o altrimenti conosciuti da una delle Parti, in modo lecito per fatto di terzi;
 - siano informazioni richieste per legge o la cui rivelazione sia stata ordinata da un organo arbitrale o giudiziario, ovvero da autorità amministrative o governative e, in tal caso, solo dopo che la Parte richiama abbia provveduto a darne sollecita informazione scritta all'altra Parte, così da permettere un'eventuale opposizione alla comunicazione ordinata e/o di assicurare un'adeguata protezione per la comunicazione richiesta.
6. So.Re.Sa, relativamente alle Informazioni Riservate:
- si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a trattare le predette Informazioni con la massima riservatezza, evitando ogni utilizzo di esse per scopi diversi, estranei o contrari a quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente Accordo;
 - dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro rapporto, vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate;
 - sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di ogni altra persona che per ragioni del proprio ufficio venga a conoscenza delle Informazioni Riservate in questione;
 - comunicherà immediatamente per iscritto il fatto che qualsiasi Informazioni Riservata sia stata, o ragionevolmente si ritenga possa essere stata, o sia ragionevolmente probabile che possa essere oggetto, di accesso o altro tipo di acquisizione da parte di soggetti diversi dalle persone autorizzate.
7. Le Parti dichiarano e garantiscono che tratteranno l'Accordo e il suo contenuto, nonché tutti gli altri atti, fatti e documenti connessi allo stesso o da questo direttamente o indirettamente derivanti, in maniera strettamente confidenziale, astenendosi, di conseguenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, dal fornire a chiunque qualunque notizia, informazione o dato senza il consenso dell'altra Parte, ad eccezione di quelli che fossero tenuti a fornire ad Autorità, Organi giudiziari e di controllo o ad altri in forza di disposizioni di legge, di regolamento, di ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero per l'esecuzione dell'Accordo.

Articolo 8

(Comunicazioni e Responsabili dell'Accordo)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell'Accordo, le Parti nominano un proprio responsabile, qui di seguito indicato, giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le stesse:
 - per l'U.S. 11: Dott. [...];
 - per So.Re.Sa.:
1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'U.S. 11: [...];
 - per So.Re.Sa.:
2. Le Parti si riservano di modificare, sempre previa comunicazione via PEC, gli indirizzi e i Responsabili sopra indicati.

Articolo 9 **(Variazioni dell'Accordo)**

2. L'Accordo potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni apportate esclusivamente per iscritto, con atto sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Articolo 10 **(Responsabilità e risoluzione dell'Accordo)**

1. Ciascuna delle Parti è responsabile del corretto e puntuale adempimento degli obblighi rispettivamente previsti dal precedente art. 4, nonché dal Disciplinare Tecnico, Allegato A al presente Accordo.
2. In caso di inadempimento di una delle obbligazioni previste nell'Accordo, per cause imputabili alla Parte inadempiente e tali da pregiudicare la realizzazione degli interventi di cui all'Avviso Multimisura, la Parte non inadempiente invia formale sollecito ad adempiere all'altra Parte, a mezzo posta elettronica certificata, concedendo un termine congruo compatibile con le circostanze e le caratteristiche dell'obbligazione inadempita e, comunque, non superiore a 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto.

Articolo 11 **(Recesso)**

1. Le Parti hanno diritto di recedere dall'Accordo per gravi e giustificati motivi, previo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Le Parti potranno altresì recedere dall'Accordo, in qualunque momento, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del predetto Accordo, o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 12 **(Controversie)**

1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo o, comunque, direttamente o indirettamente connesse all'Accordo medesimo, sono devolute al foro territorialmente competente.
2. Resta inteso tra le Parti che l'insorgenza di eventuali controversie non pregiudicherà la regolare esecuzione delle attività regolate dall'Accordo, né consentirà alcuna sospensione delle stesse.
3. Le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa in relazione alle finalità perseguite con l'Accordo.

Articolo 13
(Firma e registrazione)

1. L'Accordo viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. Le spese di registro e le altre eventuali inerenti soprattasse, sanzioni comunque relative all'Accordo, saranno interamente a carico della Parte che, non conformandosi a quanto in essa contenuto e previsto, darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale produzione in giudizio.

Articolo 14
(Norma di chiusura)

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si rinvia alle norme euro-unitarie e nazionali di riferimento e, in particolare, agli articoli 15 della L. 241/1990 e 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, oltre che alle norme del Codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che l'Accordo è il risultato di un confronto volto al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. L'Accordo si compone di 15 (quindici) articoli e 2 (due) allegati ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto con firme digitali.

Napoli, [...] 2024

**REGIONE CAMPANIA – UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E
LA TRANSIZIONE DIGITALE**
Il Direttore Generale
Dott. MASSIMO BISOGNO

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - So.Re.Sa. S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
DOTT. TOMMASO CASILLO